

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI



REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

INDICE

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Attività per conto terzi	3
CAPO II – CONTRATTI.....	4
Art. 3 – Autorizzazione e sottoscrizione	4
Art. 4 – Contenuto.....	6
CAPO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE	7
Art. 5 – Proprietà intellettuale.....	7
Art. 6 – Utilizzo logo e nome dell'Università	7
CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	7
Art. 7 – Determinazione del corrispettivo	7
CAPO V – RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ COMPORTAMENTALI	9
Art. 8 – Responsabile dell'Attività.....	9
Art. 9 – Modalità comportamentali	9
CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	10
Art. 10 – Entrata in vigore	10



REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività effettuate dall'Università per conto di terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 66, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dell'articolo 4, Legge 19 ottobre 1999, n. 370, nel rispetto dell'art. 65, comma 5 D.lgs. 30 febbraio 2005 e ss.mm. nonché, ove la/il committente sia soggetto alla relativa applicazione, del vigente Codice dei contratti pubblici.
2. Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione di specifiche norme che regolano il finanziamento - anche parziale - da parte di enti pubblici nazionali, internazionali, intergovernativi, comunitari o locali di attività di ricerca e consulenza svolte dall'Università.
3. L'applicazione del presente Regolamento può essere esclusa o limitata con riguardo ad attività per conto terzi per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le forme di collaborazione diverse da quelle previste all'art. 2, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e protocolli di intesa, stipulati tra soggetti pubblici o con enti e soggetti aventi natura giuridica anche privatistica, caratterizzati da comune e reciproco interesse allo svolgimento dell'attività istituzionale e dall'assenza di un rapporto sinallagmatico.

Art. 2 – Attività per conto terzi

1. Le attività a cui al presente Regolamento (di seguito: le "Attività") sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Università compatibilmente con la propria ordinaria funzione scientifica e didattica e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie - svolge nel prevalente interesse del/la committente, utilizzando le proprie strutture e proprio personale previa conclusione con enti pubblici e/o privati di contratti, di seguito i "Contratti".
2. Le "Attività" comprendono:
 - a) ricerche: attività anche a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine;
 - b) consulenze: attività consistenti nel trasferimento al/la committente di conoscenze già acquisite con applicazione al caso di interesse specifico, unito a interpretazioni e pareri;

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

- c) progetti: attività di progettazione, ivi comprese le attività professionali caratterizzate da particolare complessità e rilevanza anche per una eventuale ricaduta su attività di ricerca o di didattica;
- d) prove tecniche: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati; si tratta di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo. Sono da considerarsi in particolare quelle attività previste da norme di legge o regolamentari. In questo ambito rientrano le attività già descritte dal T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
- e) attività a carattere formativo: attività didattiche riguardanti corsi di perfezionamento, d'aggiornamento e di formazione, nonché seminari, convegni, workshop, cicli di conferenze e simili, svolti dall'Università su richiesta di enti pubblici e privati;
- f) l'attività per perizie, pareri o consulenze che in caso straordinario di interesse pubblico sia richiesta all'Università o a sue strutture da autorità governative ed enti ed autorità nazionali, internazionali o dagli organi giudiziari e per la quale, in base ad accertata eccezionalità, si potrà prescindere - qualora inapplicabile - dalla disciplina del presente Regolamento in merito alla determinazione del corrispettivo ed alla ripartizione del Margine;
- g) attività di certificazione relative a procedure e prodotti su richiesta di enti nazionali o internazionali;
- h) ogni altra iniziativa o prestazione che l'Università può effettuare nell'ambito delle finalità istituzionali e comunque resa nel prevalente interesse del/la terzo/a committente.

CAPO II – CONTRATTI

Art. 3 – Autorizzazione e sottoscrizione

1. Per lo svolgimento delle Attività di cui al precedente art. 2 è necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Organo Autorizzatore di Struttura costituito:
 - a) dall'organo di vertice di ciascun Dipartimento o Centro di Responsabilità come definiti dal vigente Regolamento Generale di Ateneo;
 - b) dal Direttore Generale o dalla Direttrice Generale nel caso di attività svolte dalle singole Direzioni.

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

2. All'atto della richiesta di autorizzazione deve essere allegata dalla persona richiedente la seguente documentazione:
 - a) una bozza di documento contenente le condizioni del contratto, completa degli elementi di cui al successivo articolo 4;
 - b) un prospetto dei costi previsti sia diretti sia indiretti, inclusa una previsione dei profili professionali e dei costi per il personale dipendente direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'Attività;
 - c) una dichiarazione di insussistenza di eventuali conflitti di interesse attuali o soltanto potenziali da parte del Responsabile scientifico o della Responsabile scientifica e dell'Autorizzatrice o dell'Autorizzatore;
 - d) un documento di analisi dei rischi relativi al rapporto contrattuale e relative forme di mitigazione adottate.
3. Per i Contratti il cui corrispettivo sia inferiore a euro 20.000,00:
 - a) l'autorizzazione sarà richiesta all'Organo Autorizzatore o ad eventuale soggetto a ciò delegato, anche in assenza della documentazione di cui al precedente comma 2, lett. b);
 - b) in luogo del contratto di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), potrà valere un accordo stipulato mediante semplice scambio epistolare, purché siano indicati gli elementi essenziali per la definizione dell'accordo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Qualora l'Attività consista in prove tecniche e comunque in prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'articolo 49 del R.D. 1592/1933, l'autorizzazione sarà richiesta all'Autorizzatrice o all'Autorizzatore o ad eventuale soggetto a ciò delegato anche in assenza della documentazione di cui al comma 2, purché conforme ad apposito tariffario, deliberato dal Centro istituzionale interessato.
5. Per la modifica delle condizioni previste dal contratto e per l'eventuale recesso concordato di comune accordo dalle parti è necessaria la preventiva approvazione dell'Autorizzatore.
6. I soggetti legittimati ad esprimere la volontà negoziale dell'Ateneo in base al vigente Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università e quindi, oltre al Rettore o alla Rettrice, il Direttore Generale o la Direttrice Generale, i Dirigenti e le Dirigenti e i Direttori e le Direttrici di Dipartimento e di Centro per le attività di afferenza delle rispettive strutture, rappresentano l'Ateneo ai fini della negoziazione, della gestione dell'istruttoria, della presentazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto. In caso di attività affidate in applicazione del Codice dei contratti pubblici, i soggetti di cui al presente comma

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

rappresentano l'Ateneo anche per la registrazione dell'Ente e la gestione della procedura di affidamento sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale, come da richiesta del Committente.

Art. 4 – Contenuto

1. I Contratti sono redatti sulla base di uno schema-tipo approvato con atto del Direttore Generale o della Direttrice Generale. Eventuali deroghe o integrazioni rispetto allo schema tipo sono sottoposte all'Autorizzatrice o all'Autorizzatore per l'approvazione, anche contestuale all'approvazione della proposta di cui all'art. 3.
2. Il Contratto, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 3, commi 3 e 4, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) il o la Responsabile dell'Attività;
 - b) l'esplicitazione delle finalità della collaborazione, anche in relazione agli obiettivi e ai risultati di ricerca;
 - c) l'oggetto dell'Attività;
 - d) la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e dell'eventuale utilizzo del logo e del nome dell'Università o della struttura accademica interessata;
 - e) la proprietà dei risultati e modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
 - f) la disciplina a tutela della riservatezza/confidenzialità, della sicurezza e del trattamento dei dati personali;
 - g) l'elenco degli eventuali elaborati da consegnare a stato d'avanzamento o a conclusione dell'Attività;
 - h) i tempi di consegna, condizioni per eventuali proroghe e l'indicazione delle fasi dell'Attività;
 - i) il corrispettivo, distinto per le voci c) e d), con indicazione delle modalità di liquidazione di un acconto in via anticipata in funzione dell'avvio dell'Attività;
 - l) i termini e modalità di pagamento dei corrispettivi;
 - m) l'eventuale clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'articolo 1229 c.c. Codice civile;
 - n) la disciplina del recesso e risoluzione, la competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Trento, salva diversa pattuizione conforme alle previsioni dell'ordinamento, nonché l'eventuale disciplina della devoluzione ad arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 806 e ss. del Codice di procedura civile, qualora la possibilità sia prevista dal contratto;
 - o) le eventuali penali a carico dell'Università, di valore in nessun caso superiore al 10% del corrispettivo pattuito in Contratto.

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

CAPO III – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 5 – Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale per opere dell'ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle Attività è regolata secondo la legislazione vigente. L'Università potrà cedere i diritti economici al/la committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali ed industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel Contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell'Attività.
2. L'eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa da parte del/la committente e/o dell'Università, e/o del personale docente e ricercatori o ricercatrici coinvolti/e nell'Attività, dovrà essere specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.
3. Nel caso in cui la/il committente, già titolare di un'invenzione, finanzi appositamente un'Attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale invenzione anche ai fini del deposito di una domanda di brevetto o di uno sfruttamento dell'invenzione, i diritti derivanti dall'invenzione sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti in conformità alla legislazione vigente e alla regolamentazione di Ateneo.
4. L'Università potrà far riferimento all'Attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con la/il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 6 – Utilizzo logo e nome

1. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università o della struttura accademica interessata per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle Attività, sia in corso di svolgimento che già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo e essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva dell'Autorizzatrice o dell'Autorizzatore che, in caso favorevole, approverà apposito contratto nel quale sarà anche prevista una specifica pattuizione economica.

CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Art. 7 – Determinazione del corrispettivo

1. A seconda della modalità di determinazione del corrispettivo, le Attività si distinguono nelle seguenti

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

categorie:

- a) Attività a corrispettivo da negoziarsi;
 - b) Attività a corrispettivo predeterminato.
2. Le Attività a corrispettivo da negoziarsi sono costituite dalle prestazioni in cui il corrispettivo è determinato sulla base di un'analisi dei costi della specifica prestazione e di una negoziazione con la/il committente.
3. Le Attività a corrispettivo predeterminato sono costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'articolo 49 del R.D. 1592/1933, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario come previsto dall'articolo 3, comma 4.
4. Sia per le Attività a corrispettivo predeterminato che per quelle a corrispettivo da negoziarsi, il corrispettivo, comprensivo dell'eventuale importo derivante dalla cessione a terzi dei relativi diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle Attività, deve essere congruo e concorrenziale anche riguardo alle tariffe di mercato ed in ogni caso fissato in misura sufficiente per consentire la copertura dei costi e il conseguimento di una quota di margine. Eventuali deroghe al presente principio dovranno essere valutate caso per caso dall'Autorizzatrice o dall'Autorizzatore.
5. Al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi, nella determinazione del corrispettivo delle Attività a corrispettivo da negoziarsi devono essere valutati i seguenti elementi:
- a) stima del costo dei materiali di consumo, noleggio e manutenzione di apparecchiature destinate allo svolgimento dell'Attività;
 - b) stima del costo di acquisto ovvero ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche da utilizzare nello svolgimento dell'Attività;
 - c) stima del costo derivante dall'impiego del personale dipendente per il tempo necessario allo svolgimento dell'Attività;
 - d) stima del costo derivante dall'impiego del personale con rapporto di lavoro interinale specificamente assunto e retribuito per lo svolgimento delle Attività;
 - e) stima dei costi per attività svolte dal personale dipendente e specificamente retribuite;
 - f) stima delle spese di viaggio e missione sostenute e da sostenersi dal personale per lo svolgimento dell'Attività;
 - g) stima del costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne per lo svolgimento dell'Attività;

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

- h) stima dei costi per il finanziamento parziale o totale di borse di dottorato, di proroga o completamento dottorato, di borse di studio per attività di ricerca post-laurea, assegni o incarichi di ricerca, incarichi post-doc, contratti di ricerca e contratti per ricercatori e ricercatrici a tempo determinato coinvolti nell'Attività;
 - i) stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell'Attività.
6. Nella determinazione del corrispettivo, oltre alle voci di costo elencate al punto precedente, si dovrà tenere conto forfetariamente delle spese generali da devolvere, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento, all'Università a titolo di concorso alle spese per i servizi e investimenti generali.

CAPO V – RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ COMPORTAMENTALI

Art. 8 – Responsabile dell'Attività

1. Il o la Responsabile dell'Attività, oltre a partecipare attivamente all'esecuzione dell'Attività, ha il compito di supervisionare le prestazioni eseguite dal personale docente e tecnico-amministrativo in relazione all'Attività e di sorvegliare l'esatto adempimento degli obblighi previsti in Contratto.
2. Il o la Responsabile dell'Attività dovrà tempestivamente segnalare all'Autorizzatrice o all'Autorizzatore qualsiasi vicenda relativa all'esecuzione del Contratto, dalla quale potrebbe derivare una responsabilità dell'Università ovvero del/la terzo/a committente.
3. L'Autorizzatrice o l'Autorizzatore, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere al o alla Responsabile dell'Attività di presentare una relazione sullo stato di avanzamento dell'Attività eseguita, anche con riferimento all'eventuale tempistica prospettata in Contratto, nonché un giudizio complessivo sul rispetto delle previsioni contrattuali relative all'Attività.

Art. 9 – Modalità comportamentali

1. Il personale docente, sotto la propria responsabilità, dovrà svolgere le Attività in modo compatibile con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale didattico-scientifica.
2. Il personale docente, sotto la propria responsabilità dovrà altresì astenersi dall'assunzione di incarichi relativi alle Attività che richiedano un impegno preponderante rispetto a quello che deve essere dedicato all'Università per lo svolgimento dell'attività ordinaria. La valutazione dell'impegno dovrà avvenire anche in funzione delle modalità temporali di svolgimento dell'Attività.



REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONTO TERZI

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle iniziative avviate successivamente alla sua emanazione con Decreto Rettorale.